

Distretto Socio Sanitario 31

Comune Capofila S. Agata Militello

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65 anni IN ADI E NON IN ADI. 2° RIPARTO PAC

Richiamate:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- La legge Regionale n. 22 del 09/05/1986 “riordino dei servizi e delle attività della Regione Siciliana”;

Premesso che:

- Con deliberazione n° 6 del 14.05.2015 il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario N. 31, ha emanato direttive inerenti la gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti in ADI e in ADA – 2° Riparto PAC;
- Con la sopracitata delibera è stato approvato l'Avviso pubblico e la correlata documentazione, per la selezione degli Organismi Sociali idonei ad erogare interventi domiciliari a favore di anziani non autosufficienti, destinatari dei voucher sociali;

A seguito di verifica del possesso dei requisiti richiesti, effettuata dalla apposita Commissione di Accreditamento nominata dal Responsabile dell'Area “Interventi Sociali” del Comune Capofila con propria determina n..... del, l'Organismo sociale è stato ritenuto in possesso dei requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente Patto per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma indiretta a libera scelta dell'utente e tramite voucher sociali;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, i Sigg.ri:

- 1)- dott.ssa Responsabile dell'Area “Interventi Sociali”, domiciliata presso il Palazzo Comunale, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Coordinatore del Distretto Socio Sanitario n. 31 - Comune Capofila, e che il C.F- P.IVA. , del Comune di S.Agata di Militello Via Medici n°259 è il seguente:.... ;
- 2)- Sig., nato a il..... e residente in, Via..... C.F., il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante del, da ora denominato Organismo Sociale;

Concordano quanto segue:

Art. 1

Il servizio si esplicherà attraverso le seguenti attività:
(indicare con X la/e le tipologia/e della/e prestazione/i erogabili)

Prestazioni personale OSS:

- collaborare con il personale sanitario in attività terapeutiche e di corretto utilizzo di presidi sanitari;
- aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera;

- alzare l'utente dal letto;
- assistere la persona non autosufficiente nelle attività quotidiane e nell'igiene personale;
- vestizione;
- educazione alimentare, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nel movimento di arti invalidi e nell'utilizzo di ausili sanitari;
- accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo;
- aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare ecc.
- sostituzione temporanea in alcuni compiti delle figure parentali qualora queste siano assenti per gravi motivi o impossibilitate a gestire i loro ruoli (malattie, ospedalizzazioni, dipendenze, carcerazioni, ecc.);
- mobilitazione delle persone costrette a letto e simili;
- mantenimento capacità psico-fisiche residue;
- controllo ed assistenza nella somministrazione diete;
- collaborazione con il personale OSA/OTA.

Prestazioni personale OSA/OTA:

- aiuto e coinvolgimento per il governo della casa:
- riordino del letto e della stanza, pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- cambio della biancheria; lavaggio della biancheria e del vestiario dell'utente mediante lavatrice in dotazione dell'utente stesso ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia;
- spesa e rifornimenti;
- preparazione dei pasti, sotto l'eventuale controllo dell'OSS, ed eventuale pulizia delle stoviglie;
- attivazione di risorse per i problemi riguardanti la manutenzione dell'alloggio.

I suddetti interventi dovranno essere erogati nella misura e secondo le modalità stabilite nei singoli piani d'intervento (P.I.) predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza d'intesa con il destinatario (o suo familiare).

Art. 2

L'Organismo Sociale si impegna:

- A mantenere nel tempo i requisiti organizzativi - gestionali di accreditamento definiti nell'Avviso pubblico del..... e nello schema di domanda, entrambi approvati con delibera n°.... del..... dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 31;
- A comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Distretto 31 si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- A garantire i livelli di assistenza domiciliare previsti, mantenendo il sistema tariffario **(comprensivo di IVA al 4% se ed in quanto dovuta e di eventuali oneri di gestione)** per l'acquisto delle prestazioni del voucher sociale, indicato nella domanda e precisamente:
 - Prestazione di OSS € 19,19 ad ora, che rimane invariato per l'intera durata del Piano;
 - Prestazione di OSA € 18,62 ad ora, che rimane invariato per l'intera durata del Piano;
- Ad attuare il piano individualizzato concordato dal beneficiario/familiare e l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza dell'utente, accettando il voucher presentato, rispettando i tempi di avvio previsti in detto piano e tenendo presente che il servizio è da erogare in prestazioni orarie (60 minuti) o frazioni di ore (30 minuti) e nei giorni richiesti dal beneficiario in riferimento al suo bisogno;
- Ad accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti dall'Ufficio Servizi Sociali comunale in regime di voucher sociale;

- A mantenere i requisiti di idoneità organizzativo – gestionale per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato assunto nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria;
- Ad aggiornare puntualmente l'elenco nominativo, con allegati titoli, del personale da adibire a tale servizio (OSA e OSS);
- Ad attivare propri strumenti operativi, rivolti all'assistito e/o suoi familiari se incapace, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni e della relazione d'aiuto percepiti da parte dei medesimi soggetti;
- A stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il Distretto 31 da ogni responsabilità, per eventuali danni agli assistiti e/o terzi che venissero arrecati nell'espletamento del servizio;
- Ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione corrente;
- Ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- A riportare in ciascuna fattura il CIG;
- A utilizzare, in riferimento al presente accreditamento, il conto corrente dedicato indicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 3

Il Distretto, tramite i responsabili dei servizi sociali di ogni Comune, si riserva il diritto di compiere d'Ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto nonché del Piano individuale. L'esito delle verifiche verrà comunicato all'Organismo Sociale.

In caso di accertamento del venire meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, il Distretto invita l'Organismo Sociale a ripristinare la situazione preesistente entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

Qualora il Distretto accertasse la sussistenza di una o più irregolarità, queste verranno contestate all'Organismo Sociale, che dovrà provvedere a risolverle entro i termini e con le modalità definite dal Distretto. In caso contrario, il Distretto diffida l'Organismo Sociale ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto. L'accertamento invece di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto.

Il Distretto corrisponde, ogni anno in quattro rate trimestrali, all'Organismo Sociale l'importo relativo ai voucher secondo la tariffa sopraindicata, a presentazione di regolare fattura, dei prospetti mensili e dei fogli di firma, sui quali saranno riportati i nominativi degli assistiti con allegati i relativi voucher erogati, controfirmati dal legale rappresentante dell'Organismo, sulla base dei piani individuali di ogni singolo utente.

Il Distretto si impegna, a decorrere dall'avvio dell'erogazione del servizio ed entro i termini previsti dalla legge, a saldare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Organismo Sociale. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. Il Distretto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Organismo Sociale contestazioni formali, previste dal presente patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo da parte dell'Organismo dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale, prima della scadenza del presente Patto comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni da rendere, e comporterà la cancellazione dall'elenco degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

Art. 4

Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione ivi contemplate nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Il Distretto, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Organismo Sociale ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a gg. 15. L'inadempimento e/o la mancanza di controdeduzioni nei termini stabiliti, comporta la risoluzione del presente Patto.

Art. 5

Il presente Patto ha validità dalla sottoscrizione e per l'anno di attuazione del Piano d'Intervento Anziani, salvo successiva formale rinuncia da parte dell'Organismo con preavviso di almeno 30 gg.

Il Patto è redatto in duplice copia per ciascun organismo aderente.

Art. 6

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Patti.

Art. 7

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo, si rinvia alla norma di legge in materia.

La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sant'Agata di Militello

Il Legale Rappresentante

Il Coordinatore del Distretto S. S. n. 31